

COMUNE DI PASPARDO



Codice ENTE	Codice MATERIA
DELIBERAZIONE Consiglio Comunale 17 – 27.11.2021	

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

Adunanza ordinaria di 1^a convocazione – seduta pubblica

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI COMUNALI AI SENSI DELL'ART.20 DEL D.LGS.175/2016.

L'anno **duemilaVENTUNO** addì **ventisette** del mese di **novembre** alle ore 13:30 nella Sala delle adunanze consiliari.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali. All'appello risultano:

	Presente	Assente
1 DEPEDRO FABIO - sindaco	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2 DASSA CATERINA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3 RUGGERI ENRICA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4 SALARI ARISTIDE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5 DEROCCHI ANNAMARIA	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
6 ORSIGNOLA CARLINO	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
7 SALARI GIAN PAOLO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8 SQUARATTI GIOVANNI BATTISTA	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
9 MARTINAZZOLI GIOVANNI	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10 SORTENI GIACOMINO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Totale	7	3

Assiste l'adunanza l'infrascritto Segretario Comunale dott. Paolo Scelli il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. arch. De Pedro Fabio assume la presidenza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, posto al n.5 dell'ordine del giorno.

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N° 17 DEL 27.11.2021

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI COMUNALI AI SENSI DELL'ART.20 DEL D.LGS.175/2016.

Illustra il Sindaco richiamando:

1. la deliberazione di Consiglio Comunale n.23 del 29.12.2016 ad oggetto: "Revisione straordinaria delle partecipate" con la quale, ai sensi del D.LGS 175/2016 sono stata dettagliatamente analizzate le società partecipate rilevando la non necessità di procedere alla razionalizzazione delle stesse;
2. la deliberazione di Giunta Comunale n.7 del 22.09.2017 di ricognizione delle partecipazioni possedute dal Comune di Paspardo, rilevando la non necessità di procedere alla razionalizzazione delle stesse;
3. la deliberazione di Consiglio Comunale n.15 del 15.12.2018 di revisione ordinaria delle partecipazioni possedute, rilevando la non necessità di procedere alla razionalizzazione delle stesse;
4. la deliberazione di Consiglio Comunale n.14 del 31.07.2019 di revisione ordinaria delle partecipazioni possedute, rilevando la non necessità di procedere alla razionalizzazione delle stesse;
5. la deliberazione di Consiglio Comunale n.31 del 31.12.2020 di revisione ordinaria delle partecipazioni possedute, rilevando la non necessità di procedere alla razionalizzazione delle stesse;

fa presente che il piano di razionalizzazione periodica delle partecipate è un adempimento previsto dalla normativa al fine di prevenire eventuali sofferenze del bilancio comunale dovute a disavanzi di gestione da parte delle partecipate;

Il Sindaco segnala che, a seguito della ricognizione delle partecipazioni in controllo pubblico, è risultato che esistono le condizioni per il loro mantenimento previste dal Testo unico sulle società a partecipazione pubblica;

Le società partecipate dal Comune risultano essere le seguenti:

- Valle Camonica Servizi S.r.l., partecipata al 0,0025% (quota diretta) ed al 0,0360% (quota indiretta) (dall'ente, affidataria diretta in house del servizio di igiene ambientale);
- Valle Camonica Servizi Vendite S.p.a., partecipata al 0,0385 (quota indiretta) (dall'ente, affidataria del servizio di fornitura energia elettrica e gas metano);
- Blu Reti Gas S.r.l., partecipata al 0,0385% (quota indiretta)

Dopo di che

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la relazione del Sindaco;

ESAMINATO il d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18 legge 7 agosto 2015, n. 124, che costituisce il *Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica* (TUSP);

ESAMINATO il d.lgs. 16 giugno 2017, n. 100, recante Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (*Decreto correttivo*);

ESAMINATA la Relazione illustrativa della Presidenza del Consiglio dei Ministri al Decreto correttivo;

VISTO che, in base all'art. 4, comma 1, TUSP, le amministrazioni pubbliche, compresi i Comuni ed i consorzi tra enti pubblici, non possono mantenere partecipazioni dirette o indirette, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle loro finalità istituzionali;

CONSIDERATO che il Comune, fermo restando quanto sopra, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, comma 2, TUSP, vale a dire aventi ad oggetto una delle seguenti attività:

“a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016”;

- oppure per ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, *“in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato”;*

TENUTO CONTO che sono ammesse anche le partecipazioni degli enti pubblici nelle società il cui oggetto sociale prevede la produzione di energia da fonti rinnovabili: *“sono altresì ammesse le partecipazioni nelle società aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, nonché la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva eserciti in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili”* (art. 4, comma 7, TUSP, come modificato dall'art. 5 del Decreto correttivo);

RILEVATO che, per effetto del Testo Unico sulle società pubbliche, il Comune deve effettuare entro il 31 Dicembre 2018 la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute al 31.12.2017 individuando quelle che devono essere alienate (art. 24, comma 1, TUSP, come modificato dall'art. 15 del Decreto correttivo);

TENUTO CONTO che devono essere alienate oppure assoggettate alle misure previste dall'art. 20, commi 1 e 2, TUSP – cioè essere oggetto di un piano di riassetto per la razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante la messa in liquidazione delle società – le partecipazioni rispetto alle quali si verifica una o più delle seguenti condizioni:

- 1) partecipazioni non riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4 del TUSP;
- 2) partecipazioni che non soddisfano i requisiti previsti dall'art. 5, commi 1 e 2, TUSP, nel senso che non c'è necessità del loro mantenimento per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, anche tenendo conto della convenienza economica e sostenibilità finanziaria e della gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato;
- 3) partecipazioni che rientrano in una delle ipotesi previste dall'art. 20, comma 2, TUSP:
 - a) partecipazioni societarie che non sono riconducibili ad alcuna delle categorie previste dall'art. 4 del TUSP;

- b) partecipazioni in società prive di dipendenti o che hanno un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale, che hanno prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite dall'art. 4, TUSP;

CONSIDERATO che le disposizioni del Testo unico devono essere applicate tenendo conto dell'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, della tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché della razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

VALUTATE le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio di riferimento per mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

TENUTO CONTO che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito in conformità con i criteri sopra indicati;

VISTO l'esito della ricognizione effettuata così come risultante dalle schede allegate relativamente alle società partecipate ed in specifico:

- Valle Camonica Servizi S.r.l., partecipata al 0,0025% dall'ente, affidataria diretta in house del servizio di igiene ambientale.

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 24 TUSP, bisogna individuare le partecipazioni che devono essere alienate entro un anno dalla conclusione della ricognizione e quindi dall'approvazione della presente delibera;

RITENUTO che le partecipazioni da alienare devono essere individuate perseguendo nello stesso tempo la migliore efficienza, la maggiore razionalità, la riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio;

RILEVATO che, a seguito della presente revisione straordinaria delle partecipazioni detenute dal Comune, esistono le condizioni per il loro mantenimento;

VISTO che l'atto rientra nella competenza dell'organo consiliare ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett. e), d.lgs. n. 267/2000, e dell'art. 10 TUSP;

ACQUISITO E ALLEGATO, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267, il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio dell'Ente;

TUTTO ciò premesso;

CON voto favorevole unanime da parte dei n.7 consiglieri presenti e votanti in forma palese;

DELIBERA

- 1) di **approvare** le schede di rilevazione allegate alla presente;
- 2) di **prendere atto** che, a seguito della ricognizione delle partecipazioni in controllo pubblico, è risultato che esistono le condizioni per il loro mantenimento previste dal Testo unico sulle società a partecipazione pubblica (approvato con d.lgs. 175/2016);
- 3) di **prendere atto** che le società partecipate dal Comune risultano essere le seguenti:

- Valle Camonica Servizi S.r.l., partecipata al 0,0025% (quota diretta) ed al 0,0360% (quota indiretta) (dall'ente, affidataria diretta in house del servizio di igiene ambientale);
- Valle Camonica Servizi Vendite S.p.a., partecipata al 0,0385 (quota indiretta) (dall'ente, affidataria del servizio di fornitura energia elettrica e gas metano);
- Blu Reti Gas S.r.l., partecipata al 0,0385% (quota indiretta)

come risulta dalle rispettive schede allegate A) B) e C);

- 4) di **trasmettere** la presente delibera a tutte le società partecipate dal Comune;
- 5) di **comunicare** l'esito della ricognizione contenuto nella delibera ai sensi dell'art. 17, d.l. n. 90/2014, e s.m.i., convertito in legge 11 agosto 2014, n. 114, con le modalità stabilite con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze secondo quanto previsto dal citato art. 17, comma 4;
- 6) di **comunicare** copia della presente deliberazione alla competente sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti tramite modalità telematica;
- 7) di **dare atto** del parere espresso in premessa i sensi dell'art.49 e 151 , 4° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
- 8) di **dare atto** che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dall'esecutività dell'atto;
- 9) di **dichiarare** infine, con voti favorevoli n.7 astenuti e contrari nessuno, su n. 7 consiglieri presenti e votanti in forma palese, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267.

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N° 17 DEL 27.11.2021

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI COMUNALI AI SENSI DELL'ART.20 DEL D.LGS.175/2016.

PARERI ART.49 D.LGS 267/2000

Ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità TECNICA della proposta di deliberazione formalizzata con il presente atto.

Il Segretario Comunale – Responsabile del Servizio

dott. Paolo Scelli



DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N° 17 DEL 27.11.2021

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI COMUNALI AI SENSI DELL'ART.20 DEL D.LGS.175/2016.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Sindaco
arch. Fabio De Pedro



Il Segretario
dott. Paolo Scelli



Il Consigliere
Dassa Caterina



ADEMPIMENTI CONNESSI ALLA PUBBLICAZIONE


Il sottoscritto Vice Segretario Comunale, visti gli atti di ufficio, su conforme dichiarazione del messo comunale,

Attesta che:

copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo del Comune il **17 MAG. 2022** ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi sul sito web istituzionale www.comune.paspardo.bs.it in attuazione del combinato disposto degli artt.124 comma 2 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 (TUEL) ed art.32 comma 1, della Legge 18 giugno 2009, n.69

Dalla Residenza municipale, **17 MAG. 2022**

Il Segretario Comunale
dott. Paolo Scelli



ESECUTIVITA'

La presente deliberazione diverrà esecutiva trascorsi dieci giorni dall'avvenuta pubblicazione (art. 134 del TUEL)

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo

Addi, _____

DECRETO N. 1000 DEL 15 MAGGIO 1988
DIREZIONE REGIONALE DEL MESE DI MAGGIO
DIREZIONE REGIONALE DEL MESE DI MAGGIO

Il sottoscritto
Il sottoscritto
Il sottoscritto



DECRETO N. 1000 DEL 15 MAGGIO 1988

DECRETO N. 1000 DEL 15 MAGGIO 1988
DECRETO N. 1000 DEL 15 MAGGIO 1988
DECRETO N. 1000 DEL 15 MAGGIO 1988

15 MAGGIO 1988

15 MAGGIO 1988



Il sottoscritto
Il sottoscritto
Il sottoscritto

Il sottoscritto
Il sottoscritto
Il sottoscritto
Il sottoscritto
Il sottoscritto